

come da costante giurisprudenza, ed in particolare dalla sentenza del Consiglio dei Stato n. 2299/02 V sezione, i sigilli devono essere assolutamente integri sotto pena di esclusione dalla gara, al fine di garantire a tutti i partecipanti la par condicio concorsuale —:

se, a seguito delle irregolarità rilevate nelle premesse, il Ministero intenda intervenire per verificare la legalità delle procedure di gara e il rispetto delle cause di esclusione, eventualmente disponendo l'esclusione della società CIR scrl dalla gara medesima. (4-06109)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

MANCINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 è stato fissato il limite di utilizzo per i crediti d'imposta relativi a nuovi investimenti realizzati nelle aree svantaggiate, maturati prima dell'8 luglio 2002;

il « *bouns sud* » maturato prima della fatidica data di entrata in vigore del decreto-legge 138 del 2002, potrà essere utilizzato per il 2003 nella misura del 10 per cento della quota maturata e per gli anni successivi nella misura del 6 per cento;

la drastica riduzione della percentuale di utilizzo sugli importi già maturati, porta come diretta conseguenza l'ulteriore svuotamento di una norma che a forza di modifiche non soltanto ha perso di appeal, ma addirittura si appresta ad arrecare pesantissime conseguenze all'economia delle aree interessate dal beneficio;

sul piano dei diritti acquisiti già le misure, stabilite dal decreto-legge 253 del

novembre 2002, riprese totalmente nella legge (finanziaria per il 2003), prevedendo il blocco nell'utilizzo del credito d'imposta non soltanto avevano determinato notevoli difficoltà in merito alla gestione finanziaria delle imprese del Mezzogiorno, a causa dell'improvviso venir meno della possibilità di compensazione del *bonus* nel modello f24, ma hanno rappresentato anche il segnale di una certa « instabilità » del quadro normativo che può avere riflessi sullo sviluppo delle aree svantaggiate. La portata normativa del decreto 253 del 2002, infatti, alla luce delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, ha lasciato molti dubbi circa la relativa legittimità delle disposizioni introdotte, in quanto sono stati pregiudicati, se pur temporaneamente (fino al 10 aprile 2003), gli interessi di migliaia di contribuenti;

oggi, alla luce delle disposizioni di riapertura dei termini di utilizzo del *bonus* e di fissazione di una percentuale stabilita nella misura del 10 per cento dei crediti maturati, lo scenario è veramente drammatico;

non si comprende, infatti, come potranno continuare ad operare le imprese che avevano avviato o realizzato investimenti nel 2002, contando sulle possibilità che derivavano dall'utilizzo della « *Visco-Sud* ». Imprese che avevano deciso la realizzazione di nuove strutture produttive nelle aree obiettivo 1, programmando pure l'assunzione di nuovi addetti, per le quali i benefici fiscali in esame sembrano dissolversi tra istanze preventive (introdotte dal decreto-legge 138 del 2002), procedure informatiche, monitoraggi, sospensioni e riutilizzi in formato ridotto;

la semplificazione fiscale ed amministrativa tanto pubblicizzata, sembra dissolversi anch'essa se si pensa che tra le istanze prodotte al 28 febbraio 2003 per il monitoraggio del credito d'imposta, alcune sono state scartate per errori dell'ammontare di 1 euro, o per ritardi nella rappresentazione di istanze già inviate e scartate dal sistema dell'agenzia delle entrate, con conseguenza la decadenza del beneficio fiscale già maturato;

questo punto gli unici contribuenti veramente « fortunati » nella corsa all'accaparramento del *bonus* fiscale, sono coloro i quali, alla luce del decreto-legge 138 del 2002, avevano inviato prontamente l'istanza di attribuzione del credito d'imposta il giorno 25 luglio 2002. Essi, infatti, nell'anno 2003 potranno utilizzare l'agevolazione nella misura del 35 per cento del credito maturato nell'esercizio, nell'anno 2004 la percentuale di utilizzo è stata fissata nel 70 per cento degli importi maturati nell'esercizio ed infine nel 2005 la percentuale di utilizzo sarà del 100 per cento sul credito complessivo spettante; è chiaro che un siffatto sistema, che privilegia la corsa telematica contro il tempo in danno di coloro i quali non sono riusciti a collegarsi all'agenzia delle entrate nelle ore utili, non può considerarsi veramente equo, né in alcun modo rispettoso dei diritti dei contribuenti interessati;

stante anche il silenzio delle associazioni di categoria locali, se e quali iniziative intenda, prendere per scongiurare l'ennesima beffa commessa ai danni di coloro i quali intendono investire nel Mezzogiorno. (3-02205)

PENNACCHI, INNOCENTI, TURCO, MICHELE VENTURA, BENVENUTO, BINDI, VISCO e BATTAGLIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 59, comma 52, della legge n. 449 del 1997, delegava, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali, al Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia;

lo stesso comma prevedeva che la Commissione tecnica per la spesa pubblica elaborasse annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti

dalle norme di cui a tale comma 52 (di seguito denominato rapporto sull'Isee). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica doveva provvedere a trasmettere tale rapporto al Parlamento;

il decreto legislativo n. 109 del 1998, articolo 5, comma 1, in attuazione della delega ribadisce lo stesso principio;

la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), all'articolo 3, prevede la soppressione della Commissione tecnica per la spesa pubblica, e l'istituzione dell'Alta Commissione di studio per indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

la stessa legge n. 289 non prevede espressamente che alla nuova Alta Commissione debba competere la preparazione del rapporto annuale sull'Isee, ed inoltre, non prevede che detta Alta Commissione sia istituita permanentemente e quindi possa gestire l'elaborazione di un rapporto a cadenza annuale;

le funzioni richiamate della Ctsp assumono oggi un rilievo ancora maggiore nell'ambito dell'applicazione del federalismo solidale derivante dalle modifiche del titolo V della Costituzione, in quanto contribuiscono a definire, per quanto concerne l'assistenza, uno dei più importanti « livelli essenziali » di prestazione dei di-

ritti sociali e civili definiti dalla parte prima della nostra Carta costituzionale;

inoltre, i compiti richiamati appaiono decisivi anche per verificare che il meccanismo « ordinario » della perequazione finanziaria, insieme alle compartecipazioni ai tributi erariali ed all'autonomia fiscale, garantisca effettivamente a tutti gli abitanti di tutte le regioni di godere di una delle prestazioni essenziali concernenti i diritti sociali e civili;

il decreto legislativo n. 130 del 2000 (che ha modificato il decreto attuativo dell'Isee n. 109/98) prevede all'articolo 5, comma 1-*bis*, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della Situazione economica equivalente;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri doveva essere istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato dovranno fare parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e della Commissione tecnica per la spesa pubblica;

sebbene si sia ancora in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, questo comitato potrebbe essere ritenuto il nuovo organismo deputato all'elaborazione del rapporto, preso atto della soppressione della Ctsp;

questa soluzione non appare peraltro del tutto condivisibile perché si tratterebbe di un organismo formato da rappresentanti di enti direttamente coinvolti e non *super partes* come nel caso della Ctsp —

quale struttura all'interno del ministero, rimanendo comunque in vigore la norma che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze l'onere di inviare detto rapporto al Parlamento, debba in futuro gestire l'elaborazione del rapporto

sullo stato di attuazione dell'Isee in assenza di ulteriori istruzioni normative;

quali eventuali iniziative normative intenda promuovere il Governo, qualora non si potesse affidare l'elaborazione di detto rapporto ad altro organismo dentro il ministero stesso, al fine di incaricare della sua elaborazione altri ministeri.

(3-02206)

ZANELLA e PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003 sono state varate disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale e dai possibili rischi di attentati di natura terroristica;

la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza viene effettuata attraverso il corrispondente taglio al capitolo relativo agli interventi di prevenzione e cura delle malattie infettive, diffuse e quarantenarie e delle epidemie;

le risorse di competenza del ministero della salute, stornate al dipartimento della protezione civile per l'emergenza bioterrorismo, rischiano di rendere fortemente inadeguata la risposta delle strutture sanitarie italiane in relazione alle eventuali emergenze, come la diffusione della SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) o della tubercolosi —

a quanto ammonteranno le risorse sottratte al ministero della salute per finanziare gli interventi previsti dall'ordinanza del 28 marzo 2003;

se e con quali strumenti il ministro dell'economia e delle finanze intenda reintegrare i fondi del ministero della salute destinati ad affrontare le emergenze sanitarie derivanti dalle malattie infettive, alla luce dei rischi connessi alla diffusione di

virus letali, come quello della polmonite atipica o della tubercolosi. (3-02210)

Interrogazioni a risposta scritta:

MAURANDI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la società Nuova Scaini di Villacidro (Cagliari), di proprietà di Agip Petroli s.p.a., è stata ceduta per l'80 per cento nell'ottobre del 1997 alla società svizzera Zacharias Management AG, costituitasi nell'aprile dello stesso anno con un capitale di 100.000 franchi svizzeri (116 milioni di lire);

il valore nominale delle azioni cedute era di 14 miliardi e 800 milioni di lire, l'importo versato dall'acquirente era pari a 1 miliardo di lire mentre il residuo debito di 14 miliardi di lire sarebbe dovuto essere restituito dalla Nuova Scaini in 15 anni;

il nuovo azionista, contrariamente agli impegni assunti, non ha presentato alcun piano di rilancio aziendale, con la conseguenza che la situazione della società si è ulteriormente aggravata;

non si hanno notizie di iniziative assunte da Agip Petroli, che restava azionista al 20 per cento, per richiamare il nuovo azionista al rispetto degli impegni assunti;

le perdite della Nuova Scaini aumentano sia nel 1997 che nel 1998, di conseguenza nell'aprile del 1999 la società viene messa in liquidazione e il liquidatore viene incaricato di ricercare possibili acquirenti della società che possano garantirne il rilancio;

dal settembre del 2000 i lavoratori dello stabilimento di Villacidro (Cagliari) della Nuova Scaini sono in mobilità, che cesserà nel settembre del 2003 senza che si vedano prospettive concrete di uscita dalla crisi della società;

la situazione interessa oltre 150 lavoratori che rischiano il licenziamento senza alcuna prospettiva di reddito e di occupazione;

sono attualmente in corso trattative per la cessione della Nuova Scaini alla C.M.E. s.p.a. —:

quali siano le ragioni che a suo tempo hanno indotto Agip Petroli s.p.a. a cedere la Nuova Scaini ad un partner dimostratosi tutt'altro che solido finanziariamente e tutt'altro che affidabile in quanto a volontà e a capacità di rilancio della società;

quale parte abbia avuto Agip Petroli nella successiva gestione della Nuova Scaini, di cui restava azionista al 20 per cento;

quale sia lo stato delle trattative per la cessione della Nuova Scaini;

quali iniziative intendano assumere per verificare la correttezza dei comportamenti assunti di Agip Petroli, per consentire un effettivo rilancio dell'attività produttiva della società, per evitare che le conseguenze della situazione ricadano ulteriormente sui lavoratori. (4-06108)

SERGIO ROSSI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è una delle fondazioni più importanti sia in Italia che in Europa, grazie al possesso della banca del Monte Paschi di Siena, quinta banca in Italia per dimensioni;

prima degli ultimi eventi critici che hanno gettato un'ombra sulla Fondazione e sulla banca, la gestione si era distinta per l'elevato standard di professionalità dei suoi vertici e la prevalenza della tutela e del rispetto delle esigenze della clientela;

dal 1995 in poi si verificano una serie di operazioni, veri intrecci di partecipazioni azionarie con società referenti dei

DS, quali la Unipol, assicurazione della Lega delle Cooperative, a sua volta controllata dai DS e dalla CGIL;

dal 1999 la situazione precipita a causa della criticabile gestione prettamente D.S.;

nel 1999 il Monte dei Paschi acquisisce la Banca del Salento per 1.250 miliardi di euro, divenuta di seguito « Banca 121 ». Il prezzo di acquisto sembra essere di gran lunga superiore all'effettivo valore della Banca del Salento;

dalla stessa banca arriva il direttore generale del Monte dei Paschi di Siena, l'ingegner Vincenzo De Bustis, con l'avallo, a quanto risulta all'interrogante, di Massimo D'Alema;

il 31 luglio 2001 viene affidata la Presidenza della Fondazione al signor Giuseppe Mussari, componente dell'esecutivo della federazione provinciale di Siena dei D.S. e le cariche del comitato esecutivo ad altri soggetti, legati anch'essi agli ambienti D.S., nominati dal comune di Siena, dalla provincia di Siena e dalla regione Toscana;

sembra che i suddetti incarichi non siano ricoperti da persone con i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 153 del 1999, all'articolo 4, comma 1, lettera g), ossia « professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica, ». A tal proposito sono state presentate due interrogazioni parlamentari in data 3 agosto 2001, a cui il Ministro Tremonti ha risposto che la Fondazione ha trasmesso i verbali della deputazione generale e amministrativa, nonché del collegio sindacale, da cui risulta la sussistenza dei requisiti;

successivamente la « Banca 121 » promuove e vende in grandi quantità i prodotti finanziari *My Way* e *4 You* (si parla di 90.000 contratti), su cui scoppia lo scandalo, provocato dalle proteste dei consumatori, patrocinati dall'Adusbefin;

i consumatori accusano i vertici della banca di aver attuato una truffa, in quanto i prodotti finanziari, proposti dai venditori

come piani di investimento del risparmio, nascondevano anche un vero e proprio mutuo con tassi superiori al rendimento promesso. La procura di Lecce ha aperto una indagine nei confronti di Giovanni Semeraro, ex Presidente della Banca 121;

in seguito alle contestazioni su prodotti finanziari, pubblicizzate dalla trasmissione *mi manda Rai Tre* del 19 marzo 2003, l'ingegner Vincenzo De Bustis si dimette, negando il legame fra dimissioni e le vicende dei prodotti finanziari, sostenendo che gli stessi sono stati approvati dall'unanimità dal Consiglio del Monte dei Paschi nel febbraio 2001;

in seguito all'acquisizione della Banca del Salento, i dipendenti del Monte dei Paschi, nonché esponenti della comunità senese lamentano che i vertici della banca e della Fondazione hanno riservato numerosi posti di lavoro, in particolare i posti strategici della banca, al personale proveniente dalla banca 121 (ex Banca del Salento), che ha portato nella gestione della banca una politica commerciale del « vendere a tutti i costi » con scarsa professionalità e scarso rispetto nei confronti della clientela, indotta ad acquistare i prodotti finanziari *capestro My Way* e *4 You*;

i danni conseguiti in termini di immagine ed affidabilità dalla Banca Monte dei Paschi a seguito delle citate vicende non sono imputabili solo al direttore generale dimissionario, bensì al Consiglio d'amministrazione del Monte dei Paschi, ai sindaci revisori e, infine, agli organi della fondazione, eletti in rappresentanza degli enti locali territoriali, quali il comune di Siena, principale azionista, e la provincia di Siena, solo nella componente della maggioranza del centro-sinistra, mentre, a quanto risulta all'interrogante, non c'è alcun esponente nominato dall'opposizione;

la disciplina in materia di fondazioni bancarie, contenuta nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, nel regolamento decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217, prevede:

a) che gli organi della fondazione, nell'amministrare il patrimonio, devono osservare criteri prudenziali di rischio e devono conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata;

b) il criterio della qualificata rappresentanza degli enti locali negli organi della fondazione trova la sua *ratio* nell'assicurare che il patrimonio ed i benefici del patrimonio della fondazione siano diretti soprattutto a favorire la comunità locale, che in tanti anni ha contribuito in prima linea alla costituzione ed allo sviluppo della Fondazione ed in particolare della Banca posseduta;

i fatti esposti non confermano nella realtà il possesso dei requisiti di onorabilità, intesa come moralità, dei componenti eletti negli attuali organi della Fondazione, in quanto, ad avviso dell'interrogante, non hanno evitato gli avvenimenti, che hanno arrecato alla Banca MPS discredito, inaffidabilità e perdite rilevanti del titolo, nonché lo scontento della comunità senese —:

se il Ministro ritenga che i fatti susposti richiedano l'intervento dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni, affinché verifichi che nelle vicende della Fondazione MPS siano state rispettate le norme in vigore, gli statuti, la sana e prudente gestione, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti;

se siano stati interpellati gli organi di vigilanza sugli istituti di credito, CICR e Banca d'Italia, in merito a presunte violazioni delle norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relative alla presunta frode dei prodotti finanziari *My Way* e *4 You*, venduti dalla Banca 121, ora Monte dei Paschi, ed alla « costosa » acquisizione della Banca del Salento. (4-06110)

CATANOSO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premezzo che:

l'Unione nazionale italiana commercio ortofrutticolo (UNICO), il Movimento autonomo di base (MAB) e l'Associazione regionale siciliana esportatori e commercianti di agrumi e prodotti ortofrutticoli (ARSECAO) — in un convegno organizzato di recente alla Fiera di Verona — hanno ribadito la necessità di un intervento del Governo che ponga definitivamente rimedio all'annosa vertenza sulla cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Inps in agricoltura;

le suddette associazioni, in particolare, denunciano non solo la grave situazione che si è venuta a determinare nel calcolo dei contributi — sia a causa di clamorosi errori che di palesi ed evidenti illegittimità — ma anche la condotta assai poco trasparente e lineare posta in essere dai concessionari, i quali non si sono adeguati tempestivamente alle procedure previste dal decreto legislativo n. 46 del 1999 proprio nel momento in cui è stata introdotta con la stessa riforma la riscossione coattiva dei debiti Inps;

da più parti, inoltre, si evidenzia l'oggettiva impossibilità di interloquire con la società veicolo Scci Spa (« Società cartolarizzazione crediti Inps ») allo scopo di giungere — nell'interesse dell'economia e dell'occupazione — a delle forme di transazione, per cui agli stessi debitori appare manifestarsi una società « fantasma »;

ad avviso dell'interrogante in tale situazione potrebbero essere ravvisabili gli estremi del danno erariale, tenuto conto del fatto che le aziende debitorie — soprattutto nel settore agricolo — hanno proposto già in passato il pagamento dei debiti in misura superiore a quello di cessione da parte dell'Inps alla società veicolo, così come stabilito dall'articolo 73 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nella misura del 25 per cento —:

se sia vero che e a quale titolo il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a rimborsare ai sottoscrittori le cedole dei titoli emessi a fronte della cartolarizzazione dei crediti Inps mediante la società veicolo Scci;

quali siano le ragioni che hanno portato la Scci a non poter onorare le cedole in scadenza;

se non ritenga opportuno, infine, procedere ad un ritrasferimento all'Inps di crediti contributivi, come del resto auspicato di recente dal Ministro delle politiche agricole. (4-06112)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il giudice di pace rappresenta l'organo di giustizia più vicino al cittadino, chiamato a svolgere importantissime funzioni in materia di contenzioso giudiziale, già di competenza pretorile, oltre a rilevanti compiti di conciliazione stragiudiziale, e a fornire una preziosa collaborazione tecnico-processuale, soprattutto in favore delle fasce più deboli della popolazione, che si trovano meno tutelate di fronte ad un « sistema giustizia » dai costi di accesso sempre molto alti;

la popolazione ha acquisito crescente consapevolezza del servizio reso dal giudice di pace, ottenendo sempre di più risposte tempestive ed adeguate, circostanza che ha di certo contribuito a rinsaldare il rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni, nell'ottica di una giustizia celere e vicina ai reali bisogni della gente;

uno studio commissariato dal ministero della giustizia, relativo alla revisione dei mandamenti degli uffici del giudice di pace, prevede la soppressione di numerosi di questi uffici, secondo una logica di mantenimento soltanto di quelli che si trovano presso sedi di tribunale o presso sedi distaccate dello stesso;

il paventato accorpamento avrebbe l'effetto di vanificare la positiva esperienza

maturata in questi anni dagli uffici del giudice di pace, disperdendo il prezioso patrimonio di conoscenze e di relazioni allacciate con le forze dell'ordine, gli enti locali e gli organismi rappresentativi della società civile, tenuto conto anche delle competenze penali attribuite al giudice di pace dal decreto legislativo n. 274 del 2000;

non possono essere soltanto considerazioni di ordine economico e di contenimento della spesa a guidare le scelte del legislatore, soprattutto in un settore di vitale importanza, come è quello della giustizia;

la difficoltà logistica di reperire sedi idonee ad ospitare più uffici presso le sedi circondariali, che puntualmente presentano carenze infrastrutturali e che inoltre verrebbero a risultare certamente intasate per il sopraggiungere di un'ulteriore mole di lavoro;

un'alta percentuale dei dipendenti degli uffici dei giudici di pace provengono per comando annuale, rinnovabile di anno in anno, dai comuni del circondario e considerato che sicuramente dinanzi alla prospettiva di cambiare sede per una diversa, lontana dalla residenza del proprio nucleo familiare, rinunciarebbe al comando rientrando nelle amministrazioni di provenienza e quindi determinando carenze di personale nell'ufficio accorpato;

rilevata la limitazione del diritto di difesa del cittadino sancito dall'articolo 24 della nostra Costituzione, che assicura il diritto alla difesa come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento: infatti sradicando il magistrato onorario dal territorio si renderebbe inutilizzabile l'articolo 82 del codice di procedura civile che facoltà il cittadino a stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 516, e gli renderebbe difficile utilizzare l'articolo 316 comma 2 del codice di procedura civile in quanto distanziandolo e allontanandolo dal giudice locale, per le piccole controversie, non potrebbe proporre anche verbalmente la domanda di citazione;